

CAMERA DEI DEPUTATI N. 152

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati FRANCHI, NICOSIA, MENICACCI, ALMIRANTE

Presentata il 6 luglio 1968

Norme integrative della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle università

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 3 novembre 1961, n. 1255, sono stati istituiti presso il Ministero della pubblica istruzione, e con effetto dal 1° novembre 1961, alcuni ruoli, ritenuti essenziali per sopperire alle esigenze funzionali delle università, e tra questi il ruolo dei tecnici coadiutori.

La legge suddetta ha dettato inoltre opportune norme transitorie per la sistemazione nei predetti ruoli tecnici del personale già in servizio, inquadrato nell'unico ruolo preesistente della carriera esecutiva, indipendentemente dalla natura del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte.

Tali norme transitorie presentano però una notevole lacuna, che si ritiene necessario colmare.

Il personale di cui si tratta ha infatti sempre svolto mansioni di concetto. Tale situazione si è verificata per necessità di servizio. I direttori degli istituti universitari assumevano cioè dei tecnici diplomati da scuola media superiore e li facevano partecipare ai concorsi dell'unico ruolo esistente nelle università, quello esecutivo.

Oggi si verifica che questi tecnici con anni ed anni di servizio si vengono a trovare nello stesso grado dei giovani appena assunti nel nuovo ruolo dei tecnici coadiutori.

Non solo. La legge 5 maggio 1965, n. 698, che integra in parte la predetta 3 novembre 1961, n. 1255, riconosce utile per la carriera di concetto il servizio prestato nel ruolo inferiore per il personale dei ruoli aggiunti che, come noto, con la soppressione degli stessi, è passato nei ruoli organici.

Si verifica così che al personale dei ruoli aggiunti che non ha partecipato a nessun concorso viene conteggiato tutto il servizio prestato, nel mentre i tecnici diplomati che hanno dapprima partecipato al concorso per l'inquadramento nel ruolo esecutivo (nel quale, come detto, hanno svolto sempre e solo mansioni di concetto) e successivamente ad un altro concorso per l'inquadramento nel ruolo di concetto si trovano nei gradi iniziali della carriera.

Per quanto esposto e per compensare la fiducia che questi impiegati dello Stato hanno dimostrato nel legislatore rimanendo ai loro posti nel mentre avrebbero potuto in virtù dei loro titoli e della loro esperienza orientarsi verso altre amministrazioni dello Stato nelle quali esisteva il ruolo di concetto, si sottopone all'attenzione degli onorevoli colleghi la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Ai tecnici coadiutori del ruolo ordinario della carriera di concetto di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, viene riconosciuto utile ai fini della progressione di carriera ed economici nel ruolo dei coadiutori di cui alla tabella *F* della citata legge n. 1255 il servizio prestato nel ruolo esecutivo a decorrere dal 1° novembre 1950 o, per coloro che sono stati inquadrati dopo detta data, dalla data del loro inquadramento nel ruolo esecutivo.